



Il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche nella sua applicazione alle radiocomunicazioni di Protezione Civile locali.

(D.Lgs. n° 259 del 01-07-2003)

Illustrazione sintetica delle normative	pag. 2
Normativa per Enti e associazioni	pag. 3
Modulo per inoltrare la "dichiarazione"	pag. 6
L'entità dei contributi dovuti	pag. 8
Le frequenze utilizzabili	pag. 9
Normativa inerente la "Banda Cittadina"	pag. 10
La posizione del Ministero delle Comunicazioni	pag. 11
Modulo per inoltrare la "dichiarazione"	pag. 12



- 1) La nuova normativa (D.Lgs. n° 259 del 01/08/03) entrata in vigore il 15-09-03, evidenzia che ogni autorizzazione, libero uso, licenza o concessione che dir si voglia, è relativa all'impiego di una determinata frequenza per un determinato "servizio", e non legata all'utilizzo di uno specifico apparecchio radio. Nella maggiore parte dei casi le apparecchiature utilizzate devono comunque essere dichiarate e, in ogni caso, devono rispondere ai requisiti di omologazione/armonizzazione previsti dalle Direttive europee ed avere la certificazione CE di Compatibilità Elettromagnetica.
- 2) L'art. 104 del D.Lgs. 259/03 elenca tutti quei "servizi" per i quali è necessaria l'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni. Fra questi [comma 1), lettera a), punti da 2.1. a 2,8] sono collocati quei "servizi" che ci interessano, e che sono assegnati ad enti, società ed associazioni, ma non a privati cittadini. In particolare il punto 2.2 riguarda il "soccorso terra" al quale fare riferimento per le attività di protezione civile.
- 3) Per conseguire l'autorizzazione generale occorre presentare una "dichiarazione", su apposita modulistica, all'Ispettorato regionale del Ministero delle Comunicazioni. Nel caso specifico (punti da 2.1. a 2,8) non è necessario allegare la documentazione tecnica prevista invece per altri tipi di autorizzazione generale. La normativa richiede anche la "*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*" ma l'Ispettorato della Lombardia si accontenta della fotocopia di un documento d'identità.
- 4) Il conseguimento dell'autorizzazione generale, che ha validità fino a 10 anni, comporta il pagamento di una somma (differenziata secondo il numero di apparati) da versare una sola volta all'atto della "dichiarazione" e un'ulteriore somma (sempre differenziata secondo il numero di apparati) da versare annualmente. Il mancato pagamento dell'annualità, senza disdetta, non implica la risoluzione dell'autorizzazione ma rende moroso l'intestatario.
- 5) Le organizzazioni di volontariato ONLUS sono esentate dal pagamento di qualsiasi contributo. Gli Enti pubblici che usufruiscono dell'autorizzazione, di cui al punto 2.2, per attività di protezione civile, hanno diritto di una riduzione del 50% sull'entità del contributo.
- 6) L'autorizzazione generale, di cui al punto 2.2, consente l'impiego di due frequenze della banda 27 Mhz e di sei frequenze della banda 43 Mhz.
- 7) Anche la cosiddetta "Banda cittadina - CB" ed attività assimilate, definite di "libero uso", possono essere utilizzate in protezione civile. Per attività assimilate si intendono quei servizi che fanno uso di apparecchi PMR 446.
- 8) Per conseguire la facoltà al "libero uso", che ha carattere personale, occorre presentare una "dichiarazione", su apposita modulistica, all'Ispettorato regionale del Ministero delle Comunicazioni e versare un contributo annuo di € 12,00 indipendentemente dal numero di apparecchi utilizzati. E' buona norma allegare anche una fotocopia di un documento d'identità.



Soccorso terra - Fonte: D.Lgs 259/03

Art. 104 - Attività soggette ad autorizzazione generale

1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
 - a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
 - 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
 - 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
 - 3) sistemi di ricerca spaziale;
 - 4) sistemi di esplorazione della Terra;
 - 5) sistemi di operazioni spaziali;
 - 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
 - 7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
 - 8) sistemi di radioastronomia.
 - b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, lettera a);
 - c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
 - 1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
 - 2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
 - 2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
 - 2.2) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;**
 - 2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
 - 2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti fra diversi punti di una nave;
 - 2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;
 - 2.6) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
 - 2.7) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
 - 2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
 - 3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all'installazione o esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art. 107 - Autorizzazione generale

1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'all. n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:
 - a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
 - 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;
 - 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
 - b) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
 - c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il Ministero entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall'autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.
6. *La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:*
 - a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da soggetto abilitato;
 - b) *la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;*
 - c) *gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.*
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.



9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 18.
- 10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).**
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali e ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l'interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca l'autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell'interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservarne copia di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

Fonte: D.Lgs 259/03 – Allegato 25

Art. 32 - Esenzioni e riduzioni

1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria "118" (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998; tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (*link*) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio.
2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attività antincendi di cui all'art. 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. La Croce rossa italiana è esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.
- 5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.**
6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonché per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.
7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza



legalmente riconosciuti.

8. L'entità dei contributi di cui al presente Capo è stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente
 - a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica;
 - b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;**
 - c) ai servizi di polizia degli enti locali;
 - d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi:
 - a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
 - b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
 - c) i servizi di sicurezza per le miniere;
 - d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo pericoloso;
 - e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
 - f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali;
 - g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
 - h) i servizi di auto pubbliche di città;
 - i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
 - j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
 - k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
 - l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
 - m) i servizi lacuali e fluviali;
 - n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.
10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee.
- 11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, è tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attività da esercitare.**



Fonte: Ispettorato Lombardia (Ministero Comunicazioni) tel. 02-654519

Lombardia

Al Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale

Via Principe Amedeo 5
20121 Milano

**Dichiarazione per l'impianto e l'esercizio di dispositivi o di
Apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche di cui
D,Lgs. 01/08/2003 n.259, articolo 107, c. 10**

Il sottoscritto
Luogo e data di nascita.....
Residenza e domicilio.....
Cittadinanza

Società/ditta
Sede
Codice fiscale e partita IVA
Nazionalità

Dati del rappresentante legale

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza e domicilio
Codice fiscale

Ai sensi dell'articolo 107, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche

Dichiara

- di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico
.....
(specificare la tipologia)
- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre
(massimo 10 anni)
- di possedere i prescritti requisiti;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed



agricoltura

(se il soggetto si configuri come impresa);

- che il sistema radioelettrico è ubicato
- e presenta le seguenti caratteristiche
(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.)

segue >>>

e si impegna:

- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza/controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore
.....

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- a) fotocopia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) gli attestati di versamento del contributo a titolo di rimborso spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale

(data)

(firma)



Punto 2.2: E' DOVUTO IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI:

- a) per l'istruttoria delle pratiche (la prima volta).
- b) per la vigilanza, le verifiche ed i controlli, (annuo).

CONTRIBUTO PER L'ISTRUTTORIA (la prima volta)

- € 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;
- € 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;
- € 100,00 per ogni domanda superiore a 15 apparati di tipologia diversa;

CONTRIBUTO PER VIGILANZA E MANTENIMENTO (annuo)

- € 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;
- € 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
- € 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati;

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato con versamento in conto corrente postale n. 425207 intestato alla Tesoreria dello Stato sez. di Milano.



Frequenze di cui al D.Lgs. 259/03 art. 104 comma 1 c)

Punto 1.1

Reti locali a tecnologia DECT e UMTS;

Da 1880 a 1900 MHz Da 2010 a 2020 MHz

Punto 2.2

Ausilio al traffico e al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza e al soccorso sulle strade, traffico, trasporti a fune, controllo foreste, caccia e pesca, sicurezza notturna;

MHz 26,8750 26,8850 43,3000 43,3125 43,3250 43,3375 43,3500
43,3625

Da 436 a 436,1 MHz

Punto 2,3

Ausilio imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, spettacolo, radiodiffusione;

MHz 26,8950 26,9500 43,3750 43,3875 43,400 43,4125 43,4250
43,4375

Da 174 a 223 MHz

Da 470 a 854 Mhz

Da 436,0 a 436,1 MHz Da 446,0 a 446,1 MHz

Punto 2.4

Sicurezza vita umana in mare ed emergenza tra piccole imbarcazioni, collegamenti di servizio tra diversi punti su una stessa nave

MHz 26,9150 26,9250 26,9350 43,4500 43,4625 43,4750 43,4875

Punto 2.5

Ausilio attività sportive e scolastiche;

MHz 26,9450 26,9550 43,5000 43,5125 43,5250 43,5375

Da 436,0 a 436,1 MHz

Punto 2.6

Ricerca persone

MHz 26,1900 26,2000 26,2100 26,2340 26,3500 26,3600 26,4900
26,500

26,5100 40,0125 40,0250 40,0375 40,0500 40,0625 40,0750

161,0 161,1 459,65 469,65

Punto 2,7

Ausilio attività professionali sanitarie

MHz 26,8550 26,8650 43,5500 43,5625 43,5750 43,5875

Da 436,0 a 436,1 MHz

Punto 2,8

Installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2,1, a 2,7;

Frequenze da definire

Banda Cittadina ed assimilati - Fonte: D.Lgs. 259/03

Art. 105 - Libero uso

1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
 - a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
 - b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
 - c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
 - d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
 - e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
 - f) telecomandi dilettantistici;
 - g) applicazioni induttive;
 - h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
 - i) ausili per handicappati;
 - j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
 - k) applicazioni audio senza fili;
 - l) apriporta;
 - m) radiogiocattoli;
 - n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
 - o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
 - p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina – CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.**
2. Sono altresì di libero uso:
 - a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
 - b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art. 145 - Banda cittadina – CB (vedi anche le indicazioni dell'Ispettorato della Lombardia)

1. Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
 - b) indicazione della sede dell'impianto;
 - c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
 - d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
 - a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25;
 - b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
5. **In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.**

Art. 37 (dell'allegato 25) - Attività assimilate a quella in banda cittadina

1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:
 - a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;**
 - b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00



a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 36 (dell'allegato 25) - Attività in banda cittadina

1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.

From: [FIRSER LOMBARDIA](#)

To: urpcom@comunicazioni.it

Sent: Wednesday, November 19, 2003 9:17 AM

Subject: info

Conoscendo l'efficienza del vostro servizio, mi permetto di trasmettervi una richiesta inviata all'Ispettorato della regione Lombardia che, purtroppo, non ha avuto risposta. Grazie
Bruno Laverone

From: [FIRSER LOMBARDIA](#)

To: lombardia@comunicazioni.it

Sent: Tuesday, November 11, 2003 2:06 PM

Subject: info

Quale responsabile della FIR Lombardia, un'organizzazione che annovera tra i propri iscritti oltre un migliaio di utilizzatori di apparecchi CB, vorrei rivolgermi alcune richieste volte a chiarire l'applicazione del D.Lgs. 259 del 01-08-03.

In data odierna ho chiamato il vostro ufficio CB (02-6590644) per chiedere se fosse stato predisposta una nuova modulistica da utilizzare per presentare la "dichiarazione" di applicazione all'art. 145 - e art. 105 - del suddetto D.Lgs. 259.

Mi è stato risposto di utilizzare il modulo di cui "l'allegato 18" del medesimo D.Lgs. 259. La cosa mi risulta incomprensibile perchè "l'allegato 18" fa riferimento all'art. 107 del "Codice delle Comunicazioni elettroniche", cioè alle "Autorizzazioni generali e non degli art. 105 e 145 che parlano di "uso libero" della CB.

Gradirei avere una precisazione autentica in modo da fornirla ai nostri iscritti e far sì che a loro volta inoltrino della documentazione esauriente che potrebbe risultare un beneficio per i vostri uffici.

Grazie.

FIR Lombardia - Bruno Laverone - 338-9377616

From: urpcom@comunicazioni.it

To: [FIRSER LOMBARDIA](#)

Sent: mercoledì 19 novembre 2003 11:21

Subject: info

Egregio Sig. Laverone,

premettiamo che abbiamo provato a contattarla telefonicamente, comunque, la risposta che il nostro ufficio fornisce a coloro i quali intendono utilizzare apparecchi CB per uso amatoriale o personale e' sulla falsariga di quanto sotto riportato:

"..... per l'uso degli apparati CB bisogna far riferimento all'articolo 105 comma 1 lettera p del [Codice delle Comunicazioni Elettroniche](#) che prevede il libero uso degli apparati CB (uso amatoriale), fermo restando l'obbligo di dichiarazione e versamento dei contributi.

La dichiarazione dev' essere inviata al nostro [Ispettorato Territoriale](#) competente nella regione di residenza seguendo, per la compilazione, le indicazioni dell'art.145 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Per tale attività, non più soggetta ad autorizzazione generale, non e' necessario richiedere futuri rinnovi, però nel caso si dovesse rinunciare all'uso dell'apparato, bisogna darne sempre comunicazione all'Ispettorato.



Per quanto riguarda il 2003, il contributo annuo e' pari ad Euro 12,00 e dev'essere corrisposto, indipendentemente dal numero degli apparati, sull'apposito c/c postale dell'Ispettorato Territoriale".

Nel caso avesse bisogno di ulteriori notizie potra' sempre contattarci al seguente numero telefonico: 06-54442100.

Cordiali Saluti
Ministero delle Comunicazioni
Ufficio Relazioni con il Pubblico

(CB)

**Al Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Territoriale per la Lombardia**

Via Principe Amedeo 5 - 20121 MILANO

**DICHIARAZIONE ABILITANTE IL LIBERO USO DI APPARATI CB ED ASSIMILABILI
D.Lgs. n° 259 del 01-08-03 - Art. 105 comma 1 lettera p) e Art. 145.**

Il _____ sottoscritto _____ cittadino _____ italiano

nato a _____ prov. _____ il _____

residente a _____ prov. _____

in _____ tel. _____

DICHIARA

- Di essere esente di condizioni ostative di cui all'articolo 145 comma 2 del medesimo D.Lgs 259/03;
- Di detenere apparati CB omologati e/o armonizzati;
- Che la sede dell'impianto non è definibile trattandosi di apparati veicolari/portatili;
- Di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- Di usare il seguente pseudonimo: _____



Allega alla presente dichiarazione:

- L'attestato di versamento sul c/c postale n° 425207 del contributo annuo di € 12,00 (di cui all'art. 36 dell'allegato 25 al D.Lgs. 259 del 01-08-03)
- La fotocopia di un proprio documento d'identificazione.

Cognome e nome

_____, li _____

Firma